



COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

(Provincia di Chieti)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13 Del 16-09-2020

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO D'IMPOSTA 2020

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di settembre alle ore 10:04, nella sala delle adunanze della Sede comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Presiede l'adunanza il Presidente **Dott. Di Fabrizio Andrea** nella sua qualità di Sindaco

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Di Fabrizio Andrea	P	Caprara Francesco	P
Di Renzo Tiziana	P	Di Renzo Antonio	P
Scheggia Leonardo	P	Romanelli Giuseppe antonio	A
Velli Rocco	P	Borrelli Cristian	P
Gattone Antonino	P	Grossi Chiara	P
Laudadio Alberico	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Con l'assistenza del Segretario **Dott.ssa Roberta Santini**, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Punto n. 3 o.d.g.

Il sindaco illustra la proposta.

Il consigliere Di Renzo chiede al Sindaco e ai consiglieri presenti se sono a conoscenza che l'aliquota IRPEF comunale è la più alta tra quella dei comuni del circondario.

Il sindaco risponde di non sapere che l'aliquota comunale sia la più alta tra quella dei comuni del circondario.

Il consigliere Scheggia dichiara di volersi astenere dal rispondere alla domanda.

Si porta a votazione la proposta.

Risultati votazione: 8 consiglieri favorevoli: Di Fabrizio, Di Renzo Tiziana, Scheggia, Gattone, Laudadio, Velli; Caprara, Grossi, contrario: 2 Di Renzo Antonio, Borrelli;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal Sindaco

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore finanziario ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Settore finanziario ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai presenti:

presenti	10
favorevoli	8
contrari	2
astenuti	0

DELIBERA

di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall'allegata proposta di deliberazione recependola integralmente in tutte le sue parti.

Successivamente, con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai presenti:

presenti	10
favorevoli	8
contrari	2
astenuti	0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- i un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- i un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 16 in data 04/09/2019, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, è stato previsto un'aliquota unica in misura pari allo 0,80%, nonché una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale IRPEF per

i contribuenti in possesso di redditi IRPEF annui inferiore a € 8.000,00 (OTTOMILA/00);

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Visto inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze";

Richiamato il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, dispone la proroga al 30 Settembre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'art. 151 comma 1 del TUEL;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2020/2022;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2022/2022;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2020/2022, confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo: un'aliquota unica in misura pari allo 0,80%;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 94.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. Di confermare per l'anno d'imposta 2020 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF allo 0,8% (zero virgola otto per cento);
2. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Andrea Di Fabrizio

IL SEGRETARIO CAPO

F.to Dott.ssa Roberta Santini

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il 15-10-2020 al n. 421 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del TUEL.
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL;

Lama dei Peligni, 15-10-2020

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Roberta Santini

La presente deliberazione è copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lama dei Peligni,

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta Santini